



CHE SUCCEDDE IN CASSAZIONE?

Gian Domenico Caiazza

La riflessione alla quale si dedica questa settimana PQM non poteva cogliere migliore occasione di quella offerta dall'ampio documento di analisi del Decreto Sicurezza licenziato in queste ultime settimane dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, per di più in concomitanza con una Assemblea Generale dei magistrati della Corte e del documento da essa deliberato. Infatti, chi scrive condivide in larghissima parte il merito delle valutazioni critiche licenziate dal Massimario su quel Decreto Sicurezza, al quale d'altronde questo piccolo inserto aveva dedicato ben due numeri, anticipando - con gli interventi approfonditi di tanti autorevoli giuristi - molte di quelle censure.

La Politica, *more solito*, strepita solo quando le critiche riguardano le proprie scelte legislative, e applaude quando invece riguardano quelle dei propri avversari, senza cogliere la vera questione, che è invece di metodo, anzi in questo caso di sistema, ed è la seguente: l'Ufficio del Massimario ha tra i suoi compiti quello di licenziare analisi così approfondite e minute di provvedimenti legislativi appena approvati, per di più anche molto prima (come nel caso del Decreto Sicurezza) che di essi la Corte di Cassazione dovrà ragionevolmente occuparsi nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale? Quale norma regolamentare o delibera presidenziale gli attribuisce questa funzione?

Il Professor Giuliano Scarselli (che è un processual-civilista, sottolineo) si occupa magistralmente della questione oggi su PQM, perciò non aggiungo altro se non invitandovi caldamente ad una attenta lettura della sua analisi. Mi limito a dire che non è questa certo la prima volta che quel prestigioso Ufficio abbia licenziato documenti analoghi (sulla riforma Cartabia, sulla riforma del diritto di Famiglia, ad esempio), ma la domanda sulla legittimità normativa di tale attività merita a maggior ragione una risposta chiara. Perché l'Ufficio del Massimario già di per sé svolge una funzione di enorme incidenza sulla giurisdizione, selezionando (ed anche qui ci sarebbe tanto da discutere) le sentenze da massimare e quelle da non massimare, così consolidando indirizzi giurisprudenziali destinati a costituire "precedenti" fortemente orientativi, come tutti possono comprendere, della giurisdizione nei gradi di merito. Dunque, è difficile immaginare che i giudici di merito, chiamati da subito ad applicare, nella propria assoluta sovranità, autonomia ed indipendenza di giudizio, le norme analizzate e commentate dal Massimario, non avvertiranno la autorevolezza condizionante di quella analisi: l'indipendenza (non solo esterna, ma anche interna) del giudice non può essere un valore reclamato a corrente alternata.

Il tema è affascinante e non può né deve essere liquidato con una alzata di spalle, tanto più che in questo caso il documento del Massimario è stato licenziato pressoché contestualmente alla celebrazione dell'Assemblea Generale dei magistrati della Corte, che ha licenziato un documento esplicitamente rivendicativo verso Parlamento e Governo di un proprio ruolo consultivo preventivo su leggi in qualche modo coinvolgenti funzioni e magistero della Corte, con esplicite richieste di interventi normativi (per esempio, su una fortissima restrizione della abilitazione forense al patrocinio innanzi alla Corte). Una delibera assembleare non a caso stigmatizzata da una ferma ed acuminata presa di posizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane (leggi in quarta pagina), che parla senza mezzi termini di una auto-attribuzione di poteri non previsti dalla legge, destinata ad alterare l'equilibrio tra poteri dello Stato.

Il tema è delicato e complesso, mentre nessuno mette qui in discussione il ruolo primario e vitale, nel nostro ordinamento, della Corte di Cassazione; un ruolo, tuttavia, che è innanzitutto e soprattutto quello di giudice della legittimità dei singoli giudizi di merito che giungono al suo vaglio. La domanda dunque è legittima, così come è legittimo attendersi, all'esito di un'adeguata riflessione comune, una risposta possibilmente rassicurante: cosa sta accadendo in Corte di Cassazione? Buona lettura.

**DA OGGI PQM VA IN FERIE
CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE
BUONE VACANZE!**



CASSAZIONE ON FIRE

Ufficio del Massimario e Assemblea Generale
La Corte di Cassazione rivendica un ruolo politico

La conversazione

QUALE CASSAZIONE? PARLA GAETANO INSOLERA

Lorenzo Zilletti

Nelle scorse settimane, due ravvicinate "uscite" della Cassazione hanno suscitato un vivace dibattito: da una parte, le relazioni del Massimario sul Decreto Sicurezza e sulla questione Albania; dall'altra, il documento dell'Assemblea generale della Corte, in cui quest'organo si rivolge a Governo, Parlamento e C.S.M. con una sorta di elenco di desiderata. Ne parliamo con Gaetano Insolera, avvocato e professore di diritto penale.

Non è la prima volta che il Massimario interviene "a caldo", dopo l'approvazione di un testo normativo. Siamo nella fisiologia del sistema?

Guardando sul sito della Cassazione la descrizione dei compiti dell'Ufficio del Massimario, istituito in base all'art. 68 RD 30/01/1941 n. 12 e più volte modificato nel tempo, l'unica funzione che sembra riconducibile al fenomeno di cui stiamo discutendo è la competenza a illustrare le novità normative.

Segue a pag. II

Il dilemma

I COMPITI DEL MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE

Giuliano Scarselli

Intervenendo su una relazione relativa alla riforma del processo di famiglia (relazione 13 dicembre 2023 n. 113, in *Judicium*, 25 gennaio 2023) scrivevo, oltre due anni fa, che "redigere pareri sulle novità normative non sembra ricomprendersi tra i compiti dell'Ufficio del Massimario". Affermavo ciò rilevando come l'art. 68, 3° comma della legge di ordinamento giudiziario (r.d. 12/41) prevedesse che le attribuzioni dell'Ufficio "sono stabilite dal Primo Presidente della Corte, sentito il Procuratore generale" e come il Regolamento in oggetto del Primo Presidente dr. Ernesto Lupo del 7 maggio 2013, in particolare al punto n. 60, niente contenesse al riguardo. Dal che, appunto, non poteva che concludersi che l'Ufficio del Massimario non ha il compito di redigere relazioni sulle nuove fonti normative, e ciò anche in coerenza alla sua stessa storia.

Segue a pag. II

Parole fuori sede

NOMOFILACHIA ASSEMBLEARE E PARERI NON RICHIESTI

Luca Marafioti

Nessuno ha chiesto il suo parere! Mica può valere per la Cassazione la caustica replica a quanti esprimano opinioni non richieste: assai irriverente sarebbe verso l'organo di vertice della giurisprudenza. Eppure, simile peccata reazione sembra calzante per le vicende che hanno ulteriormente surriscaldato il già bollente clima estivo, sfociando in due distinti documenti. Uno approvato all'esito di un'assemblea generale fra i magistrati della Corte e della Procura Generale; l'altro partorito dall'Ufficio del Massimario della Cassazione. Il terreno di entrambi è estremamente sdruciolevole, schermato dall'imponenza del ruolo della Cassazione e dalla commendevole *recherche* di decisioni giudiziarie prevedibili e di una nomofilachia perduta. Consistenti, però, dubbi e perplessità: per ragioni di metodo, anche a prescindere dai discutibili contenuti.

Segue a pag. III

LA CONVERSAZIONE

QUALE CASSAZIONE? PARLA GAETANO INSOLERA

Le relazioni del Massimario e il documento dell'Assemblea generale della Corte: ne parliamo con l'avvocato e professore di diritto penale

Lorenzo Zilletti*

SEGUE DALLA PRIMA

Si tratta di vedere - in concreto - se le relazioni cui accennavi, per i loro contenuti, rientrano in quel concetto. Di certo, forze politiche di opposizione e media le hanno utilizzate a piene mani per attaccare il Governo.

Si potrebbe obiettare: non era questa l'intenzione del Massimario.

Forse. Fatto sta che la relazione sul DL sicurezza è intrisa di valutazioni - quello che Mazza ha definito un "dogmatismo d'imperio" - che tengono conto della dimensione politica delle scelte di valore sottese alla novità normativa. Nel testo del Massimario colgo un forte dissenso da esse e il richiamo a una sorta di intervento da "Croce Rossa" della Corte costituzionale: difficile pensare a una neutralità dell'elaborato. Confesso che le interviste della Presidente Cassano, in cui sostiene trattarsi di mera analisi tecnico-scientifica, mi riportano alla mente giuristi del primo Novecento, come Manzini e Antolisei, e le loro idee circa la neutralità tecnica del diritto.

Ciò al di là della circostanza che molteplici "censure" siano condivisibili.

Sicuramente, come lo è stato chi negli ultimi trent'anni ha criticato il corteo ininterrotto di pacchetti sicurezza e il costante uso improprio di decreti legge, attribuibile a Governi di ogni colore: Carboni, il primo allievo di Bricola, già nel 1970 scrisse un libro sull'incompatibilità tra decretazione d'urgenza e diritto penale sostanziale.

Non si può fingere di ignorare come il ruolo della Cassazione, in questi ultimi

decenni, sia progressivamente cambiato, nei fatti e anche normativamente: penso a quel comma 1 bis aggiunto all'art. 618 cpp sulla parziale vincolatività del precedente, insomma lo stare decisis debole.

C'è un "filo" che collega gli avvenimenti odierni a un progetto più ampio e risalente. Alla certezza del diritto si è sostituita la prevedibilità della decisione giudiziaria. Anche in ragione di interventi sovranazionali, si è ibridato il sistema, attingendo a piacere da ordinamenti basati sulla vincolatività del precedente e innestando le novità su una magistratura di carriera che nulla ha a che vedere con quella di common law. Certe relazioni del Massimario rischiano di condizionare pesantemente l'interpretazione dei singoli giudici.

Non rassicura, in tal senso, il documento dell'Assemblea generale dove pure si fa continuo riferimento a una nomofilachia condivisa, che non calerebbe dall'alto, ma si alimenterebbe anche dal dialogo all'interno dell'intera comunità di giuristi. Parole belle, ma distanti da una realtà dove il diritto giurisprudenziale è ormai solo diritto giudiziario. Il consilium del giurista vale zero nelle aule di giustizia.

Convegno e segnale che si tratta di un fenomeno tutto italiano: per quel che mi consta non esiste l'equivalente, ad esempio, in una delle realtà più simili alla nostra - quella tedesca - dove ha una forte importanza la letteratura e sulle riviste si dibatte vivacemente attorno alle sentenze.

Pure la dottrina ha le sue colpe: a forza di esaltare la creatività giudiziaria, ha finito per autosopprimersi.

Questo anche perché è scomparsa la grande tradizione della penalistica italiana: prima c'era chi nasceva nel foro, ma

attualmente le università sono occupate prevalentemente da "tempo-pienisti", che con l'ordinariato poi magari si mettono a fare gli avvocati, ma in una dimensione in cui conoscono e sfruttano tutte le deviazioni del diritto penale vivente. C'è un mutamento antropologico dell'università. Si è smarrita la dimensione del garantismo penale: noi ci occupiamo di libertà dei singoli di fronte al Leviatano, ma ormai prevalgono altri impulsi e altri sentimenti, che sono quelli "codisti" rispetto al pensiero politico della magistratura.

Torno all'Assemblea generale. Secondo l'art. 93 O.G., a parte le inaugurazioni dell'anno giudiziario e la formulazione al governo di pareri richiesti su disegni di legge, essa dovrebbe limitarsi a "deliberare su materie d'ordine e di servizio interno". Non è un fuor d'opera rivolgersi unilateralmente a Parlamento, Governo e CSM, interloquendo alla stregua di organo di rappresentanza politica?

Il testo di legge non consente equivoci: quell'Assemblea dovrebbe di regola servire a disciplinare aspetti organizzativi del funzionamento della Corte.

Due punti specifici del documento. Il primo: prevedere albi separati per categoria, per cui gli avvocati che di-

Il Macaron

**MASSIMARIO:
l'antecedente
del precedente**

L. Z.

fendono dinanzi alle giurisdizioni di merito non sarebbero legittimati al patrocinio in Cassazione e viceversa. Con questo criterio, poiché tu sei un professore universitario molto dotto giuridicamente, dovresti esercitare solo in Cassazione, senza poterlo fare ad esempio di fronte alla Corte d'appello di Bologna o ai Tribunali di Firenze o Venezia.

L'idea stessa va contrastata sul nascere, tanto è priva di ragionevolezza. Che ci sia l'aspirazione ad un livello di avvocatura che affronta i temi di legittimità in maniera qualificata può essere anche condivisibile. Che lo strumento sia quello della creazione di albi separati categoriali mi sembra non abbia senso. Purtroppo qualcuno, anche tra gli universitari, è affascinato da questa immagine di avvocato, che non si sporca le mani

con i controesami o gli interrogatori in carcere. Quasi che le questioni di legittimità non nascessero dal merito. L'impressione inoltre è che spiri un po' di revanscismo: ci volete separare...

E poi c'è il secondo: estendere al penale l'istituto del rinvio pregiudiziale previsto in ambito civile, sempre in nome della nomofilachia. Insomma, sempre più potere alla Cassazione.

Si potrebbe parlarne a lungo, ma la prima contrarietà nasce dall'idea di emulare il settore più arretrato e inefficace dell'ordinamento: quello della giustizia civile.

*Avvocato penalista



Gaetano Insolera

Giuliano Scarselli*

SEGUE DALLA PRIMA

I COMPITI DEL MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE

Poiché, se da una parte è vero che l'Ufficio redige relazioni già da diversi anni, dall'altra parte è vero che il Massimario nasce ben prima della nostra Repubblica, senza mai aver svolto un simile compito avanti i nostri giorni.

In questo contesto, tuttavia, devo oggi rilevare due novità: la prima è che chi consulta ora il sito della Corte di Cassazione trova che fra i compiti dell'Ufficio del Massimario v'è invece proprio quello di scrivere "relazioni su novità legislative, specie se di immediata incidenza sul giudizio di legittimità".

Con riferimento al mio scritto del 2023 non ricordo che il sito contenesse una simile precisazione, e credo di poter affermare che si tratta di una aggiunta di periodo successivo, poiché ho ancora dei link del sito della Corte di Cassazione di quel periodo, che infatti oggi non si aprono. La seconda è che il sito non contiene più il provvedimento del Presidente Ernesto Lupo del 7 maggio 2013, e parimenti non contiene (io non sono riuscito a trovarlo) alcun altro provvedimento presidenziale che, nel rispetto formale del 3° comma dell'art. 68 della legge di ordinamento giudiziario, determini i compiti dell'Ufficio del Massimario.

Così, direi, se questa è la situazione: la circostanza che il sito della Corte di Cassazione precisi che fra i compiti del Massimario v'è

quello di redigere relazioni sulle novità legislative non è certo elemento sufficiente per ritenere che l'Ufficio abbia effettivamente questo compito, poiché par evidente che la Corte di Cassazione non può avere un'attribuzione solo perché questa si trova nel sito; parimenti, o esiste oggi un provvedimento del Primo Presidente il quale, diversamente da quello dell'ex Presidente Ernesto Lupo, attribuisce all'Ufficio il compito di redigere relazioni sulle novità legislative (ripeto, io non sono riuscito a trovarlo), oppure, se questo provvedimento non esiste, dobbiamo allora ancora una volta ribadire che l'Ufficio del Massimario non ha il compito di redigere relazioni.

Il tempo che le relazioni richiedono come viene impiegato rispetto al carico di lavoro?

Quanto poi al merito, osservo che in quest'ultimo periodo l'Ufficio è molto più attento ad evitare di inserire nelle relazioni giudizi propri di interpretazione delle nuove leggi (v. anche il Vademecum per le relazioni). Giudizi propri erano invece contenuti, ad esempio, e sempre a mio parere, nella relazione sulla riforma del processo di famiglia del 2023, ed egualmente posizioni proprie si trovavano, sempre a titolo di esempio, nella relazione 28 ottobre 2021 n. 103, in tema di "Personalità (diritti della), vita ed integri-



tà fisica in genere". Al contrario, nella relazione sul c.d. Decreto sicurezza 23 giugno 2025 n. 33, che tante polemiche ha suscitato, l'Ufficio mi pare non prenda mai posizioni proprie, ed anzi ogni giudizio è sempre puntualmente riferito a opinioni già prese dalla dottrina, ampiamente citate nelle note a piè di pagina, di una relazione che è così lunga 129 pagine.

Se da una parte va condivisa l'idea che le relazioni non contengano prese di posizioni proprie dell'Ufficio, dall'altra, però, non

si può non interrogarsi sull'opportunità di tali elaborati. Se, infatti, l'elaborato, nel rispetto del principio di indipendenza interna della magistratura, deve limitarsi a costituire semplice rassegna dei punti, v'è da chiedersi se l'impegno e il tempo che dette relazioni richiedono sia proficuamente impiegato rispetto al carico di lavoro dell'Ufficio stesso e della Corte di Cassazione tutta insieme.

*Professore ordinario di procedura civile

PAROLE FUORI SEDE

NOMOFILACHIA ASSEMBLEARE E PARERI NON RICHIESTI

Il Massimario non ha compiti d'indirizzo preventivo nell'interpretazione di norme che sono appena entrate in vigore

Luca Marafioti*


SEGUE DALLA PRIMA

Nel primo si richiama erroneamente l'art. 96 Ord. Giud.; una svista, probabilmente. Meno veniale la scelta di dedicare l'assemblea ad una pomposa e per nulla asettica "riflessione sul ruolo della Corte", con altrettante direttive di comportamento per Governo, Parlamento e Magistratura sulla politica della giustizia e sulle riforme in corso. Il tutto accompagnato dalla pretesa di vedere sempre "acquisito il punto di vista della Cassazione e della Procura Generale su aspetti riguardanti le riforme processuali e ordinamentali relativi al giudizio di legittimità o le attribuzioni della corte".

Già la convocazione dipende da una lettura alquanto lata dell'art. 93 Ord. Giud. che autorizza assemblee "su materie d'ordine e di servizio interno" o per esprimere "pareri richiesti su disegni di legge o altre materie di pubblico interesse". Requisiti che difet-

tano nel caso di specie, come stigmatizza l'UCPI. Auto-attribuirsi funzioni consultive in via preventiva è più di una ingenua interpretazione estensiva del proprio ruolo, cosa di per sé impropria. Può costituire un inquietante precedente, alla presenza del Capo dello Stato; ulteriore step nella propensione ad una supplenza ritenuta ineluttabile.

A prima vista, scollegata e meno clamorosa la Relazione n. 33/2025 dell'Ufficio del Massimario sul recente Decreto Sicurezza, convertito in legge. Nonostante il significativo precedente del voluminoso "spiegone" sulla riforma Cartabia, il terreno è, però, altrettanto minato. Per vero, l'art. 68 Ord. Giud. è norma "in bianco": al Presidente della Cassazione il potere organizzativo di fissare funzioni e compiti del Massimario. Ma proprio ciò dovrebbe indurre a massima cautela quando l'attività operi verso l'esterno. Resta criticabile il modo con cui si ricava la "massima" dalle sentenze, quale "sintesi del principio in essa affermato"; "discrezionalità nomofilattica", con ampio margine di manovra, senza alcun controllo o partecipazione, su



provvedimenti da massimare e criteri per enucleare principi di diritto e conformità o meno ad essi. Forma di indebito e alle volte inconferente precedente sull'attività dei giudici, che "vi restano imprigionati come in un ingranaggio", come ammoniva Carnelutti.

Non è, peraltro, questa la doglianza: il tono della Relazione suona, infatti, apertamente come una critica, quasi ostile interpretazione del provvedimento legislativo, con articolato corredo di censure di incostituzionalità e/o possibile "ortopedia" delle sue disposizioni. Nessuna intenzione di difendere qui metodo e merito delle scelte di politica criminale espresse nel provvedi-

mento-zibaldone varato da Governo e Parlamento. Ma il Massimario non ha compiti d'indirizzo preventivo nell'interpretazione di norme appena in vigore.

In entrambe le vicende, insomma, non è in ballo la retorica di una malintesa libertà e pluralità ermeneutica. A rischio, invece, la fisiologica separazione dei poteri e l'idea stessa del limite nella funzione, pur evocata a parole nell'impropria sede assembleare. Per giunta, sotto l'egida del Presidente della Cassazione, con inquietanti interrogativi su una sostanziale dimensione "politica" delle vicende, in chiave presente e futura.

*Professore Ordinario di procedura penale

UNA "ÉLITE" DI AVVOCATI IN CASSAZIONE? PERCHÉ NO

Eriberto Rosso*

Il documento conclusivo dell'assemblea generale della Corte di Cassazione, tra i "rimedi" immaginati per un miglior funzionamento del giudizio di legittimità, riprende, in qualche modo affinandola, una vecchia proposta dei docenti di diritto processuale penale, inserita nel 2012 nella c.d. "Carta di Napoli". La soluzione, allora accantonata, è quella di rendere il ricorso e la trattazione dei motivi, appannaggio esclusivo di un numero ristretto di avvocati, "altamente specializzati, sul modello di altri paesi europei". La proposta non mira semplicemente a una migliore definizione dei percorsi di specializzazione dell'avvocato abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori: è già previsto nel nostro ordinamento che l'avvocato cassazionista sia tale in quanto abbia superato un percorso di formazione e apposite verifiche relative alla struttura del giudizio di Cassazione; sul piano deontologico, poi, l'avvocato è oggi tenuto al rispetto rigoroso del dovere di competenza sul quale misurare l'adeguatezza delle proprie prestazioni professionali. Quello che invece la proposta sottende è di riservare il giudizio di Cassazione a un limitatissimo numero di professionisti, estraneo alle dinamiche dei precedenti gradi di merito, che abbia acquisito una specifica tecnica, frutto evidentemente dell'approfondita conoscenza degli approdi interpretativi della Corte, così da preventivamente individuare limiti e perimetri della critica vincolata. Un professionista insomma che, sulla base della solida conoscenza dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, sia in grado, già nella fase dell'incarico, di compiere una selezione delle questioni

prospettabili. La proposta si inserisce dunque in quel filone culturale che vuole la Cassazione sempre più Corte Suprema. Giudice della sola nomofilachia, con prevalenza assoluta della funzione ad essa assegnata dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, rendendo così soccombente l'altrettanto decisivo ruolo di controllo di legalità nel singolo caso. Insomma, nel difficilissimo e complesso "dis-equilibrio" tra Giudice della nomofilachia e Giudice di terza istanza, questa volta si tratterebbe finalmente di assegnare alla Corte la sua primaria funzione di Giudice garante della uniforme interpretazione della legge, prospettiva questa non certo incoraggiante per chi ritiene che il compito del giudizio di legittimità sia anche correggere l'errore di diritto indipendentemente dal rilievo generale. Cominciamo con il dire che le più significative esperienze europee, pure tra i tanti necessari distinguo, non vanno proprio in questa direzione; basti sottolineare che nel sistema tedesco il difensore della fase di merito non ha limitazioni all'accesso al giudizio di Cassazione in materia penale. In Francia, se è vero che un numero limitato di professionisti è abilitato alla sottoscrizione dell'atto introduttivo al giudizio, sempre in materia penale è ammessa la partecipazione del patrocinatore del grado di merito. In quei sistemi, dunque, non è la selezione professionale lo strumento utilizzato per ridurre il numero dei ricorsi.

Vi sono ragioni semplici, ma non per questo meno pregnanti, per essere contrari a tale

Complicare l'accesso al giudizio di legittimità rema contro la giustizia della decisione



proposta. Nel sistema le questioni di diritto hanno cittadinanza in ogni grado di giudizio; esse sono relative alla struttura del reato e assai spesso al concreto realizzarsi o alla negazione delle garanzie difensive e vengono affrontate in ogni grado, sono occasioni per affinare le capacità della difesa nello svolgimento del mandato professionale, così da rendere più equa la decisione. Sono le risposte che si assumono errate alle questioni di diritto poste anche dalla difesa e la violazione in concreto delle garanzie ad essere per la più parte oggetto dei ricorsi. Inoltre, la previsione di un ristretto numero di professionisti abilitati, selezionati sulla condivisione (?) delle modalità di rappresentazione delle *questiones iuris*, renderebbe molto più difficile per l'imputato l'approccio con tale realtà professionale e l'accesso al grado di legittimità assumerebbe il significato di una sorta di privilegio, riservato a soggetti economicamente forti e culturalmente in grado di coglierne l'importanza. Si determinerebbe poi, non solo la

perdita di una delle fonti di reddito per gli avvocati penalisti, ma un immiserimento delle loro capacità professionali, non più impostate anche per affrontare, sia dall'inizio, le rilevanti questioni giuridiche in concreto. Si vorrebbero professionisti lontani dall'agone del processo, dalle regole del contraddittorio che costituiscono il cuore dell'accusatorietà, non chiamati a cogliere il portato della violazione della singola norma processuale, possibile solo con le censure tipiche che attengono alla motivazione, alla sua eventuale apoditticità, contraddittorietà o addirittura mancanza, in relazione all'attività difensiva svolta.

Sono evidentemente altre le ipotesi di riforma del processo penale sulle quali è necessario sviluppare il confronto. Rendere ancor più difficoltoso l'accesso al giudizio di legittimità, consegnandolo a un gruppo ristretto di professionisti, non sarebbe un buon servizio alla giustizia della decisione.

*Avvocato penalista

LA SCHEDA

IL DOCUMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CASSAZIONE IN PILLOLE

Marianna Caiazza*

valori che l'Assemblea ritiene di condividere

- La Cassazione, pur al vertice del sistema delle impugnazioni, non è più sovraordinata ai giudici di merito "ma si alimenta del costante confronto con essi", sicché occorre un continuo coordinamento con i Presidenti delle Corti d'Appello e con i Procuratori Generali
- Si persegue una visione organica dell'evoluzione giurisprudenziale per "prevenire contrasti anche inconsapevoli" e "garantire l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie"

- Occorre potenziare le competenze specialistiche, adottare un linguaggio comprensibile per la collettività, incrementare la "sensibilità nella lettura del divenire sociale", mantenere tavoli tecnici di confronto "allo scopo di fornire ai difensori e ai loro assistiti linee di orientamento chiare in grado di indirizzare le loro scelte"
- Deve essere costante il confronto della Corte con la Corte Costituzionale e con le altre giurisdizioni nazionali e sovranazionali per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali
- Si auspica la prosecuzione di un dialogo con il CNF nell'ambito del ricorso per cassazione per promuovere "la qualità dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari"
- L'intelligenza artificiale viene ritenuta strumento di supporto all'atti-

- Si condanna il "diffuso costume di calare le decisioni giudiziarie nella piazza mediatica" e si invita ad un "dialogo che tragga il giudice fuori dalla sua pericolosa solitudine e lo faccia partecipe della comunità giuridica, all'interno del corpo giudiziario ma anche al suo esterno con tutta la comunità dei giuristi"
- "Appare necessaria una riflessione comune per individuare i meccanismi più incisivi e selettivi sul controllo dei ricorsi civili e penali"
- "Ai magistrati sono richiesti senso di responsabilità e del limite" nonché il "rispetto delle competenze riservate ad altri poteri o organi dello Stato"
- Si attribuisce importanza determinante all'Ufficio per il Processo, che "può concorrere ad allineare il nostro sistema a quelli degli altri Stati europei"

Le necessità su cui si richiama l'attenzione di Parlamento e Governo

- Assicurare la stabilità, precisione e chiarezza del quadro normativo
- Introdurre anche nel settore penale il rinvio pregiudiziale alla Corte, così da valorizzarne la funzione nomofilattica
- "Acquisire il punto di vista della Corte di cassazione e della Procura Generale su aspetti riguardanti riforme processuali o ordinamentali relativi al giudizio di legittimità o le attribuzioni della Corte"
- Attenzionare il tema dell'esecuzione penale e la realtà carceraria
- Innovare le modalità di accesso all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, distinguendo gli avvocati legittimati

nei giudizi di merito da quelli abilitati al solo giudizio di legittimità, per "migliorare il livello qualitativo dei ricorsi proposti ed assicurare l'effettività delle tutele"

Le esigenze prospettate a Parlamento e Governo

- Avviare il reclutamento del personale amministrativo a fronte di un organico che "registra una scopertura allarmante"
- "Destinare risorse economiche adeguate al funzionamento della giurisdizione"
- Attenzionare e poi attuare le riforme costituzionali sulla funzione giurisdizionale in corso di approvazione, con l'auspicio "che venga escluso ogni possibile rischio di indebolimento, o solo anche di appannamento, dei principi costituzionali fondanti della giurisdizione, primo fra tutti quello della sua indipendenza in ogni articolazione o componente"

Le esigenze prospettate al CSM

- Bandire con regolarità ed anticipo i posti destinati a rendersi vacanti in Corte e Procura Generale per i ragguardevoli limiti di età
- Coordinare con il Ministero la presa di possesso dei nuovi magistrati in due periodi predeterminati dell'anno per consentire la corretta programmazione del lavoro
- Introdurre specifiche previsioni tabellari per la composizione dei collegi delle sezioni unite civili in materia disciplinare magistrati, in modo da consentire la partecipazione agli stessi dei consiglieri sia del settore civile che penale.

*Avvocato penalista

IL DOCUMENTO CRITICO DELLA GIUNTA U.C.P.I.

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Il 19 giugno si è tenuta un'Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione avente ad oggetto: "Una riflessione condivisa sul ruolo della Corte di cassazione quale garante dell'unità del diritto, costruttrice del diritto vivente e presidio della legalità sostanziale, in una stagione caratterizzata da rilevanti trasformazioni normative, culturali e tecnologiche che sollecitano nuove forme di responsabilità interpretativa".

L'art. 93 n. 3 dell'Ordinamento giudiziario, espressamente richiamato nella convocazione a firma del Primo Presidente presso la Corte di Cassazione, attribuisce all'Assemblea generale esclusivamente compiti organizzativo-amministrativi e precisamente quelli di "deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario", restando con tutta evidenza escluso ogni aspetto che possa incidere sull'esercizio dell'ius dicere, la cui disciplina è riservata, in base all'art. 101, comma 2° della Costituzione, esclusivamente alla legge.

Questa nuova funzione di "riflessione sul ruolo della Corte" attribuita impropriamente all'Assemblea si pone all'esterno del dettato della legge e rappresenta un rischio per l'indipendenza interna della magistratura, poiché, fuori da qualsivoglia procedimento giurisdizionale, si propone di trattare, con la formalità propria dell'Assemblea generale, le modalità con cui il Giudice di legittimità dovrebbe svolgere il proprio ruolo di interprete.

Nel suo sviluppo l'Assemblea non si è però limitata a trattare il tema dettato nella convocazione, arrivando nel suo deliberato finale a rivolgersi al Governo, al Parlamento ed al Consiglio Superiore della Magistratura, dando le più varie indicazioni sulle iniziative che gli stessi dovrebbero assumere su temi riguardanti la giustizia.

Il deliberato al punto 6. del paragrafo nel quale "richiama l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di [...] inserire poi, tra le "necessità", che sia acquisito "il punto di vista della cassazione e della Procura Ge-

nerale su aspetti riguardanti le riforme processuali o ordinamentali relativi al giudizio di legittimità o le attribuzioni della corte [...]". Nel far questo la Corte sembra dimenticare che lo stesso art. 93 dell'Ordinamento giudiziario, prevede al n. 2) che l'Assemblea possa riunirsi per dare al Governo "pareri richiesti su disegni di legge o altre materie di pubblico interesse".

Il che, con tutta evidenza, implica che l'As-

Si amplia il potere della magistratura a detrimento del potere legislativo

semblea generale non possa dare al Governo pareri non richiesti, come ha fatto nel caso in questione, né tanto meno possa rivolgere pareri o sollecitazioni al Parlamento, o al CSM. La forma è sostanza ed in questo caso si traduce in impropria autoattribuzione di una funzione consultiva lesiva delle prerogative del Parlamento e del Governo e per certi versi perfino del Consiglio Superiore della Magistratura che pure, per primo, ha sdoganato da tempo tali modalità improprie, rendendo pareri al Parlamento su disegni di legge in corso di approvazione, in difetto di qualsivoglia previsione normativa che glielo consenta.

In tale contesto si inserisce anche il "richiamo" al Parlamento a fare fronte alla "necessità" di introdurre "una nuova disciplina delle modalità di accesso all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori", separando gli avvocati che scelgono di difendere nei giudizi di merito da quelli "che scelgano di esercitare la professione nel solo giudizio di legittimità".

La ragione dichiarata in questo passaggio sarebbe quella di migliorare il livello qualitativo dei ricorsi, quella reale risponde alla volontà ormai da tempo perseguita di limitare fortemente la possibilità per il cit-

70% non rappresentassero già un numero enorme ed inaccettabile), dall'altro richiede al Parlamento di estendere il rinvio pregiudiziale già previsto in sede civile anche nel processo penale, di modo che la Corte non si occupi della soluzione della controversia, ma di enunciare un principio di diritto.

Tutto questo non è accettabile nel merito, perché si tratta di obiettivi in violazione del principio dettato dal settimo comma dell'art. 111 della Carta costituzionale, che



tadino di accedere al terzo grado di giudizio, mutando la natura della Corte, da Giudice di terza istanza a Suprema Corte con esclusive funzioni nomofilattiche, finalità da attuarsi, appunto, anche attraverso una forte riduzione del numero degli Avvocati legittimati a formulare un ricorso.

Tema questo che si coglie con estrema chiarezza nella complessiva lettura del deliberato della Corte che, da un lato si propone di restringere ulteriormente le maglie dell'esame preliminare dei ricorsi al fine di aumentare le dichiarazioni di inammissibilità (come se le attuali percentuali pari circa al

assicura ad ogni cittadino il diritto impugnare la sentenza ricorrendo per Cassazione, diritto che rimane una vuota enunciazione se non è presidiato da idonee garanzie di effettività.

Si tratta inoltre di un utilizzo improprio dello strumento dell'Assemblea generale del quale non può tacersi la gravità, rappresentando esso una nuova frontiera dell'ampliamento del potere della magistratura a detrimento del potere legislativo.

La Giunta
Roma, 1° luglio 2025